



COMUNE DI REZZATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

n° 13 del 30/03/2021

OGGETTO:	CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN MATERIA DI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)
----------	---

Il giorno 30 MARZO 2021, alle ore 20:30, presso la sede comunale, in seduta ed in PRIMA CONVOCAZIONE osservate le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco sig. Ventura Giovanni, assistito dal Segretario Comunale dott. Iapicca Giuseppe

Consiglieri assegnati al Comune di Rezzato:

Presenti

Assenti

Ventura Giovanni
Zanca Monica
Voglini Sergio Renato
Marmentini Bruno
Gusmeri Francesco
Viviani Wilma
Sanfelici Marcello
Capra Matteo
Pasolini Pierluigi
Bonometti Elena
Ventura Ernesto
Massardi Nadia
Gerosa Enzo
Reboldi Luca
Ogna Emanuela
Bertolino Anna
Gallina Giorgio

E' presente l'Assessore esterno: Franzoni Maurizio

Consiglieri ASSEGNATI 17 PRESENTI 17

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2021: "CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN MATERIA DI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- l'art. 1, commi 738, della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, della medesima legge n. 160.

VISTA la legge n. 178/2020, in particolare l'art. 1 comma 48 e comma 599.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

VISTI la L. 77/2020 art. 106 c. 3 bis che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021; il decreto del Ministero dell'interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali sino al 30 aprile 2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08/06/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

ALIQUOTE IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili, compresi immobili ad uso abitativo locati e non locati, oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,3
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze	6,0
3	Immobili regolarmente assegnati dall' ALER o IACP	6,0
4	Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998	9,9
5	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori artigiani, così come definiti dalla Legge quadro 8 agosto 1985 n. 443	9,2

6	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori commerciali iscritti alla sezione Inps con la qualifica di imprenditore commerciale. Si ritengono escluse le attività appartenenti alla media e grande distribuzione come definite dagli artt. 8 e 9 del D.L. 114/98	9,2
7	Gli esercizi dediti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definiti dalla L.R. 6/2010, nel caso in cui la proprietà dell'immobile e la titolarità dell'esercizio facciano capo al medesimo soggetto	9,2
8	Immobili occupati da nuove imprese sia a titolo di proprietà che di locazione, nei primi 2 anni solari di attività	9,0
9	Terreni Agricoli (esclusivamente quelli a SUD del Naviglio)	9,4
10	Immobili adibiti a grandi strutture di vendita, come definite dal D. Lgs. 114/1998 e dalla DGR 8/5054 del 04.07.2007	10,1
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
12	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)	1,0

2) di confermare per l'anno 2020 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	200,00

3) di dare atto delle seguenti riduzioni e agevolazioni disposte per legge:

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 è stata introdotta, con l'art. 1 commi 53 e 54, della L. 208/2015, la riduzione al 75 per cento dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, e che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RICHIAMATO il comma 756 art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020.

RILEVATO che ai sensi del comma 757 art. 1 della legge n. 160 del 2019, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

PRESO ATTO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dal 2021 e che solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione del suddetto prospetto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che l'apposito decreto del MEF non è mai stato adottato e che il prospetto delle aliquote IMU di cui al di sopra citato comma 756, non è mai stato reso disponibile nel portale del federalismo fiscale .

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i..

VISTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs.n.°267/2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.

CON voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

ALIQUOTE IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili, compresi immobili ad uso abitativo locati e non locati, oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,3
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze	6,0
3	Immobili regolarmente assegnati dall' ALER o IACP	6,0
4	Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998	9,9
5	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori artigiani, così come definiti dalla Legge quadro 8 agosto 1985 n. 443	9,2
6	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori commerciali iscritti alla sezione Inps con la qualifica di imprenditore commerciale. Si ritengono escluse le attività appartenenti alla media e grande distribuzione come definite dagli artt. 8 e 9 del D.L. 114/98	9,2
7	Gli esercizi dediti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definiti dalla L.R. 6/2010, nel caso in cui la proprietà dell'immobile e la titolarità dell'esercizio facciano capo al medesimo soggetto	9,2
8	Immobili occupati da nuove imprese sia a titolo di proprietà che di locazione, nei primi 2 anni solari di attività	9,0
9	Terreni Agricoli (esclusivamente quelli a SUD del Naviglio)	9,4
10	Immobili adibiti a grandi strutture di vendita, come definite dal D. Lgs. 114/1998 e dalla DGR 8/5054 del 04.07.2007	10,1
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
12	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)	1,0

- 2) di confermare per l'anno 2021 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	200,00

- 3) di dare atto delle seguenti riduzioni e agevolazioni disposte per legge:

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 è stata introdotta, con l'art. 1 commi 53 e 54, della L. 208/2015, la riduzione al 75 per cento dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune;
- per immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, è stata introdotta, con l'art. 1 comma 10 della L. 208/2015, una disciplina agevolativa, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due immobili ad uso abitativo nello stesso Comune;
- per gli immobili ad uso abitativo, non locati, posseduti da soggetti non residenti nel territorio dello stato, titolari di pensione estera in regime di convenzione internazionale, è stata introdotta con l'art. 1 comma 48 della L. 178/2020, a partire dal 2021 una riduzione del 50% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021;

5) di stabilire che le scadenze per il pagamento dell'IMU sono fissate dalla legge e recepite dal regolamento comunale, fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero intervenire;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 08/06/2020.

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Ventura Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iapicca Giuseppe

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni



COMUNE DI REZZATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Proposta n. 49 di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: “CONFERMA PER L’ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN MATERIA DI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)”

Art.49 c.1, art. 147-bis c.1 D. Lgs 267/2000

Settore Contabilita' e tributi

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. Necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'ente.

Li 22/03/2021

Il/La Responsabile
(SALERI GIANPAOLO)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI REZZATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione di Consiglio Comunale

n° 13 del 30/03/2021

OGGETTO:	CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN MATERIA DI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)
----------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione diventa esecutiva il giorno 03/05/2021 :

X decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)

controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iapicca Giuseppe*

<p>* Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
